

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
BEATRICE GUASCO -
IMPRESA SOCIALE - E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA POMPOSA 2

Numero REA: MI - 1966704

Codice fiscale: 07545310968

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al N. 29422/10765 di Rep.	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, con sede nel comune di Milano la So-	
	cietà Cooperativa denominata	
	"COOPERATIVA SOCIALE BEATRICE GUASCO -	
	IMPRESA SOCIALE - E.T.S."	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal tito-	
	lo VI del codice civile e dalle leggi speciali sul-	
	la cooperazione si applicano, in quanto compatibi-	
	li, le norme sulle società a responsabilità limita-	
	ta.	
	La Cooperativa è inoltre retta dalle norme previ-	
	ste dalla Legge n. 381/91."	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere pro-	
	rogata con deliberazione dell'assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	27	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è	
	il perseguimento dell'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso lo svolgimento di	
	attività diverse - agricole, industriali, commer-	
	ciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi del-	
	l'articolo 1 comma 1 lettera b) della Legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla	
	base del movimento cooperativo mondiale ed in rap-	
	porto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, un equi-	
	librato rapporto con lo Stato e le istituzioni pub-	
	bliche.	
	La cooperativa, per poter curare nel miglior modo	
	gli interessi dei soci e della collettività, deve	
	cooperare attivamente, in tutti i modi possibili,	
	con altri enti cooperativi, imprese sociali e orga-	
	28	

	nismi del Terzo Settore, su scala locale, naziona-	
	le e internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi	
	sociali anche mediante il coinvolgimento delle ri-	
	sorse vive della comunità, dei volontari, dei frui-	
	tori dei servizi ed enti con finalità di solida-	
	rietà sociale, attuando in questo modo - grazie	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue,	
	mediante la solidale partecipazione dei soci e di	
	tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimen-	
	to, gli obiettivi della legge predetta.	
	I soci lavoratori intendono perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed even-	
	tualmente anche per altri lavoratori, tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa di cui al-	
	l'articolo 5.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutua-	
	listico, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in	
	forma subordinata nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamen-	

	to giuridico.	
	Qualora necessario per il conseguimento dell'ogget-	
	to sociale e comunque non in via prevalente e nei	
	limiti consentiti dalla legge, la cooperativa	
	potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che	
	presteranno la loro opera in forma subordinata od	
	in altra forma consentita dall'ordinamento giuridi-	
	co.	
	La società può inoltre avvalersi della collabora-	
	zione autonoma di lavoratori non soci.	
	La cooperativa può aderire ad organismi economici	
	o sindacali, che si propongono iniziative mutuali-	
	stiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	La adesione agli organismi ed enti, saranno delibe-	
	rate dal consiglio di amministrazione.	
	Art. 4 (Collegamento funzionale tra le attività	
	svolte e separazione delle operazioni di gestione)	
	La cooperativa si propone pertanto di organizzare	
	un'impresa che svolga attività diverse (agricole,	
	industriali, artigianali commerciali e di servizi	
	di cui al successivo articolo 5) finalizzate innan-	
	zitutto all'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate; con particolare riguardo a queste ulti-	
	me, anche se non esclusivamente, verranno inoltre	
	organizzate e gestite comunità e servizi di acco-	
	30	

	glienza, servizi educativi, servizi ricreativi e	
	formativi volti al pieno reinserimento sociale tan-	
	to dei soggetti svantaggiati di cui sopra quanto	
	di altre persone in stato di svantaggio o debolez-	
	za in ragione delle loro condizioni fisiche, psi-	
	chiche, sociali, economiche.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa per raggiungere le finalità di cui	
	all'art. 3) del presente statuto, con le modalità	
	e gli intendimenti specificati nell'art. 4) dello	
	stesso, organizza quindi un'impresa il cui oggetto	
	sociale è il seguente:	
	1) la produzione e la commercializzazione di prote-	
	si dentarie e manufatti odontotecnici;	
	2) la commercializzazione, l'assemblaggio di oc-	
	chiali completi da vista e da sole, occhiali spor-	
	tivi, lenti oftalmiche, lenti a contatto e relati-	
	vi liquidi, accessori vari per occhiali;	
	3) l'esercizio, la somministrazione, la gestione	
	di alberghi, ristoranti, trattorie, mense, tavole	
	calde e fredde, gastronomia, gelateria, macelle-	
	ria, caffetterie, pizzerie, sale da bar, pasticce-	
	rie, discoteche o simili, con annessi locali di	
	gioco e svago, tabaccherie e negozi di ortofrutta;	
	4) l'organizzazione di buffet presso terzi, servi-	
	31	

	zi catering, convegni, feste, intrattenimento e	
	svago;	
	5) la gestione di canili e rifugi per il ricovero	
	di animali, asili, cimiteri e produzioni lapidi de-	
	gli animali;	
	6) l'esercizio di impresa edile, di demolizione,	
	costruzione, ristrutturazione e manutenzione di e-	
	difici di qualsiasi tipo ed esecuzione di lavori e-	
	dili e di movimentazione terra nonché tutti gli im-	
	pianti elettrici, idraulici di condizionamento,	
	del gas e delle nuove fonti di energia rinnovabili;	
	7) lo sgombero e pulizie di locali, appartamenti,	
	solai, cantine, box;	
	8) la pulizia di stabili civili e industriali, uf-	
	fici pubblici e privati, nonché la sanificazione,	
	disinfestazione, degli stessi;	
	9) il recupero, ripristino e commercializzazione	
	di prodotti usati di qualsiasi genere compresi li-	
	bri, quadri, mobili, accessori, abiti, traslochi e	
	sgomberi e successiva raccolta di fondi mediante	
	l'alienazione dei relativi beni mobili;	
	10) l'esecuzione di lavori di giardinaggio;	
	11) la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento di	
	rifiuti di ogni genere e tipo;	
	12) l'effettuazione di servizi di guardiania e por-	

	tierato;	
	13) l'effettuazione di attività di assemblaggio di	
	componenti elettrici ed elettronici, nonché di im-	
	ballaggio di materiali vari;	
	14) l'assunzione di lavori di manutenzione, di la-	
	vori di impiantistica civile e industriale, dome-	
	stica, scolastica, per pubbliche amministrazioni e	
	privati;	
	15) l'effettuazione di servizi di archiviazione di-	
	gitale ed ottica di documenti, libri e di banche	
	dati sia private che pubbliche;	
	16) l'effettuazione di attività nel settore della	
	produzione e post-produzione di contenuti multime-	
	diali da diffondere attraverso reti radiofoniche,	
	televisive e telematiche, progettazione, realizza-	
	zione, assistenza e gestione di reti telematiche	
	ed informatiche e siti web;	
	17) l'effettuazione di attività meccanica, impian-	
	tistica gas e metano per auto; carrozzieri;	
	18) attività assistenziali quali l'ospitalità in	
	strutture ed appartamenti di profughi, immigrati,	
	senzatetto, detenuti agli arresti domiciliari ed	
	in affidamento ai servizi sociali, permessanti e	
	detenuti in semi libertà, alcolisti, tossicodipen-	
	denti; gestione di Residenze Sanitarie Assistenzia-	
	33	

	li per detenuti, camping dedicati al turismo della	
	salute in appoggio a strutture sanitarie per mala-	
	ti e parenti di malati con patologie gravi; tra-	
	sporto di disabili e gestione di cucine e mense	
	per bisognosi.	
	Per l'effettuazione delle suddette attività la coo-	
	perativa opererà prevalentemente con l'utilizzi	
	del lavoro offerto dai soci.	
	La cooperativa, avvalendosi sempre dell'opera pre-	
	valente di soci cooperatori a ciò opportunamente	
	qualificati, svolgerà altresì le seguenti attività	
	socio sanitarie, socio assistenziali educative e	
	formative con particolare riguardo all'accoglienza	
	ed al reinserimento delle persone svantaggiate in-	
	contrate nonché a quelle alle quali sono state of-	
	ferte anche occasioni di lavoro:	
	1) l'effettuazione di attività di assistenza domi-	
	ciliare e/o in strutture residenziali o semiresi-	
	denziali organizzate dalla cooperativa, a favore	
	di persone rientranti nelle categorie protette o	
	bisognose di solidarietà, come a titolo esemplifi-	
	cativo e non certo esaustivo: anziani, diversamen-	
	te abili, carcerati ed ex carcerati, emarginati,	
	tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, minori	
	anche coinvolti in situazione di disadattamento e	
	34	

	devianza;	
	2) la promozione e la cura di iniziative sociali	
	culturali, ricreative e sportive;	
	3) la progettazione e la realizzazione di corsi di	
	formazione professionale, anche all'interno delle	
	carceri destinati al reinserimento nel mondo del	
	lavoro di giovani, detenuti, portatori di handicap	
	e turbe comportamentali, di donne vittime delle	
	tratta e di violenze e di persone svantaggiate in	
	genere;	
	4) l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli,	
	convegni culturali, anche con la partecipazione at-	
	tiva degli stessi soci svantaggiati, al fine di fa-	
	vorire il dialogo culturale e la libera informazio-	
	ne, con particolare riguardo alle iniziative di	
	sensibilizzazione della comunità dei cittadini ed	
	a quelle relative all'integrazione nella comunità	
	delle persone svantaggiate in genere;	
	5) la promozione di attività di sensibilizzazione,	
	di informazione e di formazione rivolte alle fami-	
	glie dei soci inseriti in cooperativa ed avviati	
	all'integrazione ed al lavoro o a quelle che hanno	
	al loro interno persone in stato di svantaggio so-	
	ciale o di handicap psichico e/o fisico o comunque	
	coinvolte in situazioni di tal genere o che inten-	
	35	

	dano promuovere l'integrazione nella comunità dei	
	soggetti svantaggiati;	
	6) la promozione, l'organizzazione e la gestione	
	di corsi di aggiornamento, addestramento e qualifi-	
	cazione o riqualificazione professionale nei campi	
	e nelle materie di cui sopra, tanto rivolti agli	
	associati ed ai soci svantaggiati quanto ai priva-	
	ti, imprese, società ed enti anche pubblici o al	
	pubblico in genere;	
	7) l'organizzazione di programmi e progetti forma-	
	tivi, finanziati o cofinanziati da enti pubblici o	
	privati o da istituzioni comunitarie, e rivolti al-	
	la formazione o alla riqualificazione professiona-	
	le dei soci, esplicando anche l'attività di docen-	
	za, il coordinamento e più in generale di tutorag-	
	gio nonché la realizzazione tutte le attività atte	
	a supportare l'adeguamento professionale dei sog-	
	getti e degli utenti formati;	
	8) l'organizzazione, anche in collaborazione con	
	enti e servizi pubblici, di progetti di prevenzio-	
	ne, sostegno, sviluppo e ricerca, rivolti ai sog-	
	getti svantaggiati inseriti al lavoro, con partico-	
	lare riguardo allo sviluppo delle capacità creati-	
	ve ed alla acquisizione di spiccate capacità pro-	
	fessionali degli stessi soggetti;	
	36	

	9) la promozione di attività di prevenzione ai fi-	
	ni del trattamento, della riabilitazione, dell'in-	
	tegrazione nel tessuto sociale, dei soggetti svan-	
	taggiati progettando, realizzando e gestendo pro-	
	getti di inserimento e reinserimento lavorativo,	
	nonché iniziative di accoglienza anche residenzia-	
	le e di housing sociale a favore di soggetti svan-	
	taggiati e delle loro famiglie;	
	10) l'istituzione di borse di studio, Borse Lavoro	
	e/o Borse di addestramento professionale, determi-	
	nandone le relative modalità di accesso;	
	11) la collaborazione con enti locali, aziende sa-	
	nitarie locali, Enti operanti nel settore della di-	
	sabilità e dell'emarginazione sociale in genere, a-	
	perti alla possibilità di stipulare convenzioni,	
	accordi di programma, protocolli di intesa, per	
	qualsiasi delle attività summenzionate;	
	12) la predisposizione e l'organizzazione, per i	
	propri soci lavoratori muniti dei necessari requi-	
	siti professionali, di:	
	. centri dentali con studio/ambulatorio odontoia-	
	trico, chirurgia, impiantologia, igiene dentale,	
	protesi e riunito mobile per assistenza odontoia-	
	trica domiciliare;	
	. ambulatori infermieristici con assistenza anche	
	37	

	domiciliare diurna e notturna;	
	. ambulatori psicoterapeutici;	
	13) la gestione di distributori di benzina, meta-	
	no, gas per autotrasporto e la gestione di autola-	
	vaggi.	
	La cooperativa potrà produrre qualsiasi oggetto di	
	editoria, sia elettronica che tradizionale e così,	
	a titolo di esempio, potrà realizzare libri e te-	
	sti in formato pdf od altro formato digitale anche	
	assumendo, nel rispetto delle normative vigenti,	
	testi realizzati su supporto cartaceo quali base	
	dell'elaborazione digitale, potrà realizzare carto-	
	line, poster, carta ed articoli di cancelleria per-	
	sonalizzati, cataloghi, brossure, volantini e, in	
	genere materiali pubblicitari, clip, video clip,	
	compilation musicali, il tutto compatibilmente con	
	le proprie attrezzature e macchinari e nel rispet-	
	to delle leggi vigenti in materia di editoria, tu-	
	tela del copyright, del brevetto e dello sfrutta-	
	mento economico dell'opera dell'ingegno.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vi-	
	genti norme di legge la cooperativa potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa o affine agli	
	scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni di natu-	
	38	

	ra immobiliare, mobiliare, commerciale, industria-	
	le e finanziaria necessarie od utili alla realizza-	
	zione degli scopi sociali o comunque, sia diretta-	
	mente che indirettamente, attinenti ai medesimi,	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di	
	magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale sa-	
	ranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate per	
	il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appo-	
	siti albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente,	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in imprese, specie se svolgono attività analo-	
	ghe e comunque accessorie all'attività sociale,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svol-	
	gere attività di assunzione di partecipazione ri-	
	servata dalla legge a società in possesso di deter-	
	minati requisiti, appositamente autorizzate e/o i-	
	scritte in appositi albi.	
	La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire	
	lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	potrà istituire una sezione di attività, discipli-	
	nata da apposito regolamento, per la raccolta di	
	39	

	prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclu-	
	sivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta	
	di risparmio tra il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo svilup-	
	po o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative e potrà altresì emettere	
	strumenti finanziari secondo le modalità e nei li-	
	miti previsti dalla vigente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le	
	operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civi-	
	le nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-	
	ge; ricorrendo le condizioni si applica il secondo	
	comma dell'art. 2522 codice civile.	
	I soci cooperatori:	
	* concorrono alla gestione dell'impresa partecipan-	
	40	

	do alla formazione degli organi sociali e alla de-	
	finizione della struttura di direzione e conduzio-	
	ne dell'impresa;	
	* partecipano alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei proces-	
	si produttivi dell'azienda;	
	* contribuiscono alla formazione del capitale so-	
	ciale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche	
	e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal se-	
	condo comma dell'art. 2522 codice civile, apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	1) soci "lavoratori" o "prestatori" vale a di-	
	re persone fisiche che possiedono i necessari re-	
	quisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di	
	attività ed al volume di lavoro disponibile;	
	2) soci "volontari", persone fisiche che pre-	
	stano la loro attività gratuitamente, esclusivamen-	
	te per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della Legge 381/91.	
	3) soci lavoratori svantaggiati così come de-	
	41	

	finiti dalla Legge 381/91.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domici-	
	lio dei soci è quello risultante dal libro dei so-	
	ci. La variazione del domicilio del socio ha effet-	
	to dopo trenta giorni dalla ricezione della relati-	
	va comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla cooperativa.	
	In ogni caso deve essere rispettata una disciplina	
	uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative volte a garantire l'effettività del	
	rapporto medesimo, escludendo espressamente la tem-	
	poraneità della partecipazione alla vita associati-	
	va ed attribuendo a tutti gli associati il diritto	
	di voto per l'approvazione e modificazioni dello	
	statuto e dei regolamenti e per la nomina degli or-	
	gani direttivi dell'associazione.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, da-	
	ta e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere i-	
	42	

	scritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecni-	
	co-professionali e l'attività di lavoro che inten-	
	de svolgere nella cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere infe-	
	riore, né superiore, al limite minimo e massimo	
	fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto ed i regolamenti del-	
	la cooperativa qualora esistenti e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accetta-	
	zione della clausola arbitrale contenuta nel pre-	
	sente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, ol-	
	tre a quanto previsto nei precedenti punti b), d),	
	e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la do-	
	manda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	43	

	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda	
	e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la do-	
	manda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 6), delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività e-	
	conomica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del	
	libro dei soci in base alla appartenenza a ciascu-	
	na delle categorie sopra indicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comuni-	
	cata all'interessato e annotata, a cura degli ammi-	
	nistratori, sul libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta gior-	
	ni, motivare le deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli amministratori, chi la proposta può, entro	
	il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istan-	
	za si pronunci l'assemblea, la quale delibera sul-	
	le domande non accolte, se non appositamente convo-	
	cata, in occasione della successiva convocazione.	
	44	

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste dallo statuto.

	to.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e	
	società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato,	
	far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazio-	
	ne dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo am-	
	ministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio che:	
	a) risulti inabilitato, interdetto o fallito o con-	
	dannato ad una pena che comporta la interdizione	
	dai pubblici uffici ovvero risulti condannato per	
	gravi reati contro il patrimonio o la persona, com-	
	messi anche al di fuori dello svolgimento del rap-	
	porto sociale;	
	b) non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perdu-	
	47	

	to i requisiti richiesti per l'ammissione. Con ri-	
	ferimento alle diverse tipologie di soci, i requi-	
	siti connessi alla partecipazione dei soci alla	
	compagine sociale sono i seguenti:	
	* per i soci lavoratori: lo svolgimento di atti-	
	vità lavorativa a favore della cooperativa;	
	* per i soci volontari: la prestazione gratuita	
	della propria opera a favore della cooperativa;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbliga-	
	zioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a venti	
	giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte degli amministrato-	
	ri, si renda moroso nel versamento del valore del-	
	le azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventua-	
	li debiti contratti ad altro titolo verso la so-	
	cietà;	
	e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del	
	rapporto di lavoro, causi significativi danni mate-	
	riali o d'immagine alla società, oppure sia causa	
	di dissidi o disordini fra i soci tali da compro-	
	48	

	mettere in modo rilevante il normale ed ordinato	
	svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in	
	essere comportamenti tali da compromettere il vin-	
	colo fiduciario su cui si fonda il rapporto socia-	
	le;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancan-	
	ze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzi-	
	one del rapporto di lavoro per motivi disciplina-	
	ri ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	g) per reiterata, mancata partecipazione alle ini-	
	ziative sociali, dimostri completa mancanza di in-	
	teresse alla propria permanenza in società, diser-	
	tando senza giustificato motivo espresso in forma	
	scritta 3 (tre) assemblee consecutive;	
	h) svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza con la cooperativa;	
	i) qualora, in caso di crisi aziendale, o di ridu-	
	zione delle attività aziendali o anche solo di al-	
	cuni servizi aziendali in cui è impegnato il so-	
	cio, ovvero per qualsiasi altra causa per la quale	
	la cooperativa non sia più in grado di garantire	
	al socio le medesime condizioni di lavoro e/o li-	
	velli retributivi, il socio stesso si rifiuti di	
	attivare con la cooperativa una tipologia di rap-	
	49	

	porto di lavoro diverso e/o rifiuti una consensua-	
	le riduzione della propria prestazione lavorativa	
	o del livello retributivo e/o si rifiuti di accet-	
	tare una sospensione o una riduzione del rapporto	
	lavorativo in attesa che la cooperativa possa of-	
	frirgli una nuova opportunità di lavoro;	
	l) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare	
	per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il	
	rapporto mutualistico si concretizzi con la sola	
	prestazione lavorativa;	
	m) qualora il socio abbia trasferito il proprio do-	
	micilio senza averne dato comunicazione e/o si ren-	
	da irreperibile e non risponda agli inviti a pre-	
	sentarsi da parte dell'organo amministrativo e non	
	è quindi in grado di cooperare attivamente alla co-	
	struzione dell'impresa sociale;	
	n) in caso di risoluzione per inadempimento del	
	rapporto di lavoro non subordinato.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al collegio arbitrale, nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la	
	risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione	

	diventa operante dall'annotazione nel libro dei so-	
	ci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione, sono comunicate ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie sono de-	
	mandate alla decisione del collegio arbitrale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è pro-	
	mossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al-	
	la cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (ses-	
	santa) giorni dalla data di comunicazione dei prov-	
	vedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente	
	il diritto al rimborso delle quote interamente ver-	
	sate.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel pa-	
	trimonio della società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice	
	civile.	
	51	

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci ricevuti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-

	le è divenuto operativo, fatti comunque salvi i di-	
	ritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richie-	
	sto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta	
	con deliberazione dell'organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.	
	11), lettere c), d), e), f), h), ed n) oltre al ri-	
	sarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventua-	
	le penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione cal-	
	colata come sopra.	
	Comunque, la cooperativa può compensare con il de-	
	bito derivante dal rimborso delle quote o azioni,	
	del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazio-	
	ne mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito da derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, e da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società ri-	
	sponde verso questa per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati, per un anno dal giorno in cui	
	il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	

	associativo si manifesta l'insolvenza della so-	
	cietà, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito dal capi-	
	tale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è for-	
	mato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperato-	
	ri rappresentati da quote di valore minimo non in-	
	feriori al minimo previsto dalla legge e, nel com-	
	plesso, non superiori ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimbor-	
	sate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci;	
	54	

	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea	
	e/o prevista per legge.	
	Tutte le riserve sono indivisibili e non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
	ciale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la società senza l'autorizzazione degli ammi-	
	nistratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte,	
	le proprie quote deve darne comunicazione agli am-	
	ministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazio-	
	ne deve essere comunicato al socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia	
	i requisiti previsti per divenire socio in una del-	
	le categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazio-	
	ne deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	55	

	dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Entro i termini di legge l'organo amministrativo	
	provvede alla compilazione del progetto di bilan-	
	cio e alla redazione della documentazione informa-	
	tiva ai sensi della normativa vigente nonché alla	
	stesura della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale se e qualora prevista dalla legge.	
	La relazione sull'andamento della gestione o la no-	
	ta integrativa in caso di mancanza della relazio-	
	ne, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti,	
	deve illustrare l'andamento dell'attività della co-	
	operativa anche nei suoi risvolti sociali, anche	
	con riguardo ai benefici prodotti a vantaggio del-	
	le persone a cui favore opera la cooperativa, dei	
	soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato al-	
	l'assemblea dei soci per l'approvazione entro cen-	
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, ovvero entro centottanta giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura	
	56	

	ed all'oggetto della società, segnalate dagli ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilan-	
	cio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 del-	
	la legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura previ-	
	sta dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore	
	al limite stabilito dal Codice Civile per le coope-	
	rative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge, alla costituzione di riserve indivisibi-	
	li.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio,	
	delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto con-	
	57	

	to dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che co-	
	stituiscono maggiorazione della relativa retribu-	
	zione, non possono in nessun caso superare la misu-	
	ra del trenta per cento dei trattamenti retributi-	
	vi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qua-	
	lità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmen-	
	te secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del Codice civile e da predisporre a cura	
	del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei	
	seguenti criteri, considerati singolarmente o com-	
	binati tra loro distinti per ciascuna categoria di	
	soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	58	

	I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno	
	essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono al-	
	la loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei so-	
	ci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione	
	degli utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'organo amministra-	
	tivo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 codi-	
	ce civile dei sindaci e del presidente del colle-	
	gio sindacale o del revisore;	
	d) la determinazione della misura dei compensi da	
	corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed	
	59	

	ai revisori, qualora non previsto dalle tariffe	
	professionali;	
	e) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	f) l'erogazione, compatibilmente alla situazione e-	
	conomica dell'impresa, dei trattamenti economici	
	ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3	
	comma secondo della Legge n. 142 del 2001;	
	g) l'approvazione del regolamento di cui all'art.	
	6 della Legge n. 142 del 2001;	
	h) la definizione del piano di crisi aziendale e	
	delle misure per farvi fronte secondo quanto previ-	
	sto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del	
	2001, potendo a tal fine adottare, oltre a tutte	
	le misure ivi previste, anche misure di riduzione	
	dei compensi ai soci a parità di lavoro prestato;	
	i) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	j) la decisione di compiere operazioni che compor-	
	tano una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale determinato nell'atto costitutivo o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto	

	al successivo articolo, sono adottate mediante con-	
	sultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo am-	
	ministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazio-	
	ne scritta, la stessa potrà avvenire in forma libe-	
	ra, ma dovrà concludersi con la redazione e appro-	
	vazione di un apposito documento scritto, dal qua-	
	le dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e	
	le eventuali autorizzazioni alla stessa consequen-	
	ti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo	
	della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indica-	
	to nel testo della decisione. La mancanza di sotto-	
	scrizione dei soci entro il termine suddetto viene	
	considerata come voto contrario.	
	61	

	Nel caso in cui si opti per il sistema del consen-	
	so espresso per iscritto dovrà essere redatto appo-	
	sito documento scritto nel quale dovrà risultare	
	con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e	
	le eventuali autorizzazioni alla stessa consequen-	
	ti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a	
	tutti i soci i quali entro i cinque giorni succes-	
	sivi dovranno trasmettere alla società apposita di-	
	chiarazione, scritta in calce alla copia del docu-	
	mento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'asten-	
	sione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza	
	di dichiarazione dei soci entro il termine suddet-	
	to equivale a voto contrario. Le trasmissioni pre-	
	viste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del rice-	
	vimento, compresi fax e la posta elettronica. Il	
	procedimento deve concludersi entro quindici gior-	
	ni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della decisione.	
	62	

	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisio-	
	ni di cui al presente articolo, se iscritto a li-	
	bro dei soci da almeno novanta giorni, e può espri-	
	mere un solo voto.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono esse-	
	re conservati presso la sede sociale per un tempo	
	non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole del-	
	la maggioranza dei voti attribuibili a tutti i so-	
	ci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento	
	anticipato della società o la sua trasformazione	
	è necessario il voto favorevole di almeno i due	
	terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo, dovranno essere trascritte, senza	
	indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	In tutti i casi espressamente previsti dalla legge	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministrato-	
	ri o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le deci-	
	sioni dei soci debbono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi me-	
	63	

	diante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di	
	comunicazione idoneo a garantire la prova dell'av-	
	venuta ricezione individuato dall'organo ammini-	
	strativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'a-	
	dunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	la data e l'ora della prima e della seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima. Per quanto non previ-	
	sto si applica integralmente l'art. 2479 bis del	
	codice civile.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmen-	
	te costituita qualunque sia il numero dei soci in-	
	tervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti su tutti gli oggetti posti all'ordine del gior-	
	no.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del	
	regolamento e per l'approvazione del piano di cri-	
	si aziendale e delle misure per farvi fronte, di	
	cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative	
	64	

	delibere devono essere adottate con il voto favore-	
	vole da tanti soci che rappresentino, la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci prestatori risultan-	
	ti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento an-	
	ticipato della società o la sua trasformazione	
	l'assemblea delibera con il voto favorevole di al-	
	meno i due terzi dei soci.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare	
	dal verbale sottoscritto dal presidente e dal se-	
	gretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la	
	data dell'assemblea ed eventualmente anche in alle-	
	gato l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare	
	le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione	
	dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel	
	verbale devono essere riassunte, su richiesta dei	
	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine	
	del giorno. Il verbale dell'assemblea straordina-	
	ria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi neces-	
	sari per la tempestiva esecuzione degli obblighi	
	65	

	di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscrit-	
	ti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la fa-	
	coltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, solo da un altro socio avente diritto al	
	voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due)	
	altri soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico	
	o dal presidente dell'organo amministrativo, ed in	
	assenza di questi, dalla persona designata dall'as-	
	semblea stessa, col voto della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo	

	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da almeno tre membri che non	
	possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza	
	del termini ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	La maggioranza dei componenti del consiglio di am-	
	ministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche; in ogni caso i soci non posso-	
	no essere più di un terzo dei componenti del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Art. 28 (Consiglio di amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momen-	
	to della nomina, il consiglio di amministrazione e-	
	legge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, sal-	
	vo quanto previsto al successivo art. 29, possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta, ov-	
	vero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è sogget-	
	67	

	ta a particolari vincoli purché sia assicurato a	
	ciascun amministratore il diritto di partecipare	
	alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi	
	diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e appro-	
	vazione per iscritto di unico documento dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e	
	le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguen-	
	ti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consen-	
	zienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari	
	o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indica-	
	zione del motivo della loro contrarietà o astensio-	
	ne.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque gior-	
	ni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della decisione. La mancanza di sotto-	
	scrizione entro il termine suddetto viene conside-	
	rata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun amministratore con e-	
	spresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto	

	della decisione, del quale il consigliere consen-	
	ziente dichiarare di essere sufficientemente informa-	
	to. I consensi possono essere trasmessi presso la	
	sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano	
	alla sede della società, nelle forme sopra indica-	
	te ed entro otto giorni dal ricevimento della pri-	
	ma comunicazione, i consensi della maggioranza de-	
	gli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i	
	consensi scritti ricevuti e comunicarne i risulta-	
	ti a tutti gli amministratori, sindaci e revisore,	
	se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se ri-	
	chiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono	
	prese con il voto favorevole della maggioranza de-	
	gli amministratori in carica, non computandosi le	
	astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni	

	degli amministratori. La relativa documentazione è	
	conservata dalla società.	
	Art. 29 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore e comun-	
	que in caso di decisioni che riguardano l'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, la nomina dei con-	
	siglieri delegati e la nomina del presidente, il	
	consiglio di amministrazione deve deliberare in a-	
	dunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio	
	di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,	
	ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli	
	amministratori siano adeguatamente informati sulle	
	materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a	
	tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se no-	
	minati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissa-	
	ti la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o an-	
	che altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni	

	sono valide, anche senza convocazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si	
	possono svolgere anche per audioconferenza o video-	
	conferenza, alle seguenti condizioni di cui si	
	darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presi-	
	dente ed il segretario della riunione, se nomina-	
	to, che provvederanno alla formazione e sottoscri-	
	zione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione	
	di accettare l'identità degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento della riunione, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
	oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di parteci-	
	pare alla discussione ed alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio	
	di amministrazione, assunte con adunanza dello	
	71	

	stesso, si richiede la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica; le delibera-	
	zioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità di voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più com-	
	ponenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'assem-	
	blea perché provveda alla sostituzione dei mancan-	
	ti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministrato-	
	re unico o di tutti gli amministratori, l'assem-	
	blea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del collegio sindacale, l'ammi-	
	nistratore unico o il consiglio di amministrazione	
	è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi po-	

	teri per la gestione della società, esclusi solo	
	quelli riservati alla decisione dei soci dalla leg-	
	ge.	
	Nel caso di nomina di un consiglio di amministra-	
	zione, gli amministratori possono delegare parte	
	delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle ma-	
	terie previste dall'art. 2381 del codice civile,	
	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecuti-	
	vo formato da alcuni dei suoi componenti, determi-	
	nandone il contenuto, i limiti e le eventuali moda-	
	lità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli amministratori e al collegio	
	sindacale, se esistente, sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in ter-	
	mini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla cooperativa e dalle sue eventuali controlla-	
	te.	
	Art. 32 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del comitato esecu-	
	73	

	tivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il	
	parere del collegio sindacale, se nominato, tenen-	
	do conto dei particolari compiti attribuiti ad al-	
	cuno di essi, determinare la remunerazione dovuta	
	a singoli amministratori.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli amministra-	
	tori un trattamento di fine mandato.	
	Ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si	
	applica, in ogni caso, il terzo comma dell'artico-	
	lo 2389 codice civile.	
	Art. 33 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, la rappresentanza della società spetta al solo	
	presidente del consiglio di amministrazione ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai di-	
	rettori, agli institori e ai procuratori, nei limi-	
	ti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Il presidente ed i consiglieri delegati hanno inol-	
	tre la firma sociale e la rappresentanza della so-	
	cietà per l'esecuzione delle deliberazioni del con-	
	siglio, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei	
	poteri loro attribuiti.	
	74	

La rappresentanza della società spetta inoltre a quelle persone anche estranee all'organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Art. 34 (Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla legge l'assemblea nomina, nel rispetto dell'art. 2477 Codice Civile o delle successive norme in materia, l'Organo di Controllo composto da un Collegio Sindacale di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti o da un Sindaco monocratico ove legalmente possibile.

All'Organo di Controllo è attribuita la revisione legale dei conti.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

	b) le controversie relative alla validità delle de-	
	liberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori	
	o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci.	
	La sua accettazione espressa è condizione di propo-	
	nibilità della domanda di adesione alla Cooperati-	
	va da parte dei nuovi soci. L'accettazione della	
	nomina alla carica di amministratore, sindaco o li-	
	quidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 36 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determi-	
	nazione del valore della controversia si tiene con-	
	to della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle	
	di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto	
	e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitra-	
	le e di conciliazione dei Dottori Commercialisti i-	
	stituita presso la Fondazione dei Dottori Commer-	

	cialisti di Milano.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci è notificata alla società, fermo	
	restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restan-	
	do quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. N. 5/03 i	
	soci possono convenire di autorizzare gli arbitri	
	a decidere secondo equità o possono dichiarare il	
	lodo non impugnabile, con riferimento ai soli di-	
	ritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs	
	n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contrad-	
	dittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni	
	formalità non necessaria al rispetto del contrad-	
	dittorio. Gli arbitri fissano, al momento della co-	
	stituzione, le regole procedurali cui si atterrano	
	e le comunicano alle parti.	
	77	

	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale so-	
	no anticipate dalla parte che promuove l'attivazio-	
	ne della procedura.	
	Art. 37 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una	
	causa di esclusione, la mancata esecuzione della	
	decisione definitiva della controversia deferita a-	
	gli arbitri è valutata quale causa di esclusione	
	del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi	
	obblighi nei confronti della società o quando la-	
	sci presumere il venir meno della sua leale colla-	
	borazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della so-	
	cietà nominerà uno o più liquidatori stabilendone	
	i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero pa-	
	trimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	78	

	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a nor-	
	ma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventua-	
	le sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità del-	
	le riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capita-	
	le, di riserve indivisibili, di devoluzione del pa-	
	trimonio residuo e di devoluzione di una quota de-	
	gli utili annuali ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 Codice	
	Civile la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite	
	79	

	massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci coope-	
	ratori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi even-	
	tualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la	
	società ed i soci determinando criteri e regole i-	
	nerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-	
	provazione dell'assemblea dei soci con le maggio-	
	ranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento e le mansioni dei comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle	
	cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del	
	giorno l'esame del regolamento che disciplina i	
	rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che	
	possano essere adottate le eventuali modifiche che	
	80	

56 di 56